

Serie Ordinaria n. 9 - Mercoledì 02 marzo 2016

D.g.r. 29 febbraio 2016 - n. X/4869
Verifica della proposta di statuto dell'Agenzia di Trasporto Pubblico Locale del bacino di Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 6/2012

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 «Disciplina del settore dei trasporti» pubblicata sul BURL n. 14, suppl. del 6 aprile 2012 - così come modificata dalla l.r. n. 19/2015 - ed in particolare l'art. 7 (Istituzione e funzioni delle agenzie per il trasporto pubblico locale), comma 1, che ha definito i sei bacini territoriali ottimali ed omogenei, denominandoli come di seguito:

- a) Bergamo;
- b) Brescia;
- c) Como, Lecco e Varese;
- d) Cremona e Mantova;
- e) Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia;
- f) Sondrio;

Visto in particolare il comma 5 dell'art. 7 che prevede che le agenzie per il trasporto pubblico locale sono enti pubblici non economici, dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile, costituiti per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti locali in materia di trasporto pubblico locale nei bacini individuati al comma 1 del medesimo articolo;

Visto altresì il successivo comma 7 che prevede che entro trenta giorni dalla adozione delle linee guida di cui al comma 5, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore regionale competente in materia, se delegato, indice una conferenza di servizi con gli enti locali, per la predisposizione dello statuto che dovrà rispettare le linee guida adottate dalla Giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla data di svolgimento della prima riunione, la conferenza elabora una proposta di statuto. La proposta di statuto, adottata entro i successivi trenta giorni dall'organo assembleare degli enti locali, è trasmessa alla Giunta regionale per la verifica, entro trenta giorni dalla ricezione, del rispetto delle previsioni di legge e della coerenza con gli indirizzi contenuti nelle linee guida di cui al comma 5. La Giunta regionale restituisce la proposta di statuto, evidenziando gli eventuali motivi di non rispondenza. Lo statuto, adeguato a seguito delle evidenze regionali, è approvato in via definitiva entro i successivi trenta giorni dall'organo assembleare degli enti locali e trasmesso per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con efficacia dal giorno successivo. L'agenzia è costituita, entro trenta giorni dalla pubblicazione dello statuto, con decreto del Presidente della Giunta o dell'assessore regionale competente in materia, se delegato. Entro trenta giorni dalla costituzione dell'agenzia, il presidente della provincia con il maggior numero di abitanti convoca l'assemblea dell'agenzia per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione. Le successive modificazioni dello statuto sono deliberate dall'assemblea, secondo le maggioranze stabilite dallo statuto e nel rispetto della procedura di approvazione di cui al presente comma. Le modifiche allo statuto sono efficaci dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Considerato che con d.g.r. n. IX/3506 del 23 maggio 2012 la Giunta regionale ha adottato, sentiti i rappresentanti dell'Unione Province Lombarde (UPL) e dell'Associazione Regionale dei Comuni Lombardi (ANCI Lombardia), le linee guida per la predisposizione degli statuti al fine di uniformare le modalità di funzionamento e composizione degli organi delle agenzie, nonché le relative attribuzioni;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 10 del medesimo articolo 7, le quote di partecipazione degli enti sono state definitivamente determinate con d.g.r. n. 4261 del 25 ottobre 2012, sentita la Conferenza regionale del trasporto pubblico locale, nell'ambito delle linee guida sulle agenzie, tenendo conto dei criteri indicati alle lett. da a) a d), recependo quanto già disposto con d.g.r. n. 3854 del 25 luglio 2012;

Dato atto che con d.g.r. n. X/1725 del 30 aprile 2014 la Giunta Regionale ha preso atto della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi nella seduta del 15 aprile 2014, nell'ambito della quale, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti, i lavori della Conferenza si sono conclusi con l'elaborazione della proposta di statuto dell'Agenzia del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia;

Dato inoltre atto che, con nota prot. reg. S1. 2014. 30929 del 14 maggio 2014, al fine di favorire l'adozione della proposta di statuto in sede consiliare, da parte degli Enti Locali interessati, si propone di indicare in 10 anni il lasso di tempo da considerare con riferimento agli apporti effettuati in caso di scioglimento in assenza di regolamento, di cui all'art. 4, comma 3, della proposta di statuto di cui alla d.g.r. 1725/2014;

Dato atto che con la legge regionale n. 32 del 12 ottobre 2015, è stato inserito il seguente comma 10 bis all'art. 7, della l.r. n. 6/2012 che recita:

- «In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 44, lettera d), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), con particolare riferimento alla funzione fondamentale della mobilità, nello statuto dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino partecipata dalla Città metropolitana e istituita ai sensi del comma 1, deve essere obbligatoriamente inserita la clausola che prevede che le decisioni riguardanti:
 - a) l'approvazione del programma di bacino del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 13;
 - b) l'approvazione delle modalità di affidamento dei servizi e delle procedure di vigilanza e controllo;
 - c) l'approvazione del sistema tariffario di bacino e la determinazione delle relative tariffe;
 - d) la definizione delle agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza superiori rispetto a quelle previste dall'articolo 45;

devono essere adottate con il voto favorevole in Assemblea della Città metropolitana per il territorio di competenza. In caso di voto contrario della Città metropolitana, questa, nel termine perentorio di quindici giorni, deve formulare una proposta alternativa, per la parte di propria competenza che non riguarda i servizi comunali, che, nel caso preveda un incremento delle risorse necessarie all'erogazione del servizio, deve individuare la necessaria copertura finanziaria a carico del proprio bilancio»;

Preso atto che è stato adottato lo schema di Statuto da parte di:

- il Consiglio Comunale di Pavia in data 15 maggio 2014, con atto n. 11;
- il Consiglio Comunale di Lodi in data 12 giugno 2014, con atto n. 69;
- il Consiglio Comunale di Monza in data 19 giugno 2014, con atto n. 53;
- il Consiglio Comunale di Milano in data 15 febbraio 2016, con atto n. 6;
- il Consiglio Provinciale di Monza e Brianza in data 12 giugno 2014, con atto n. 17, integrato con il provvedimento adottato in data 25 luglio 2014, con atto n. 24;
- il Commissario Straordinario Provinciale di Lodi in data 11 giugno 2014, con atto n. 22;
- il Consiglio Provinciale di Pavia in data 23 giugno 2014, con atto n. 39;
- il Consiglio Metropolitan di Milano in data 30 novembre 2015, con atto n. 50;

Ritenuto necessario, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 7 (terzo e quarto periodo) della l.r. n. 6/12, procedere con la verifica del rispetto delle previsioni di legge e della coerenza con gli indirizzi contenuti nelle linee guida regionali di cui alla d.g.r. n. 3506 del 23 maggio 2012;

Dato atto che risulta recepito integralmente il testo allegato alla d.g.r. n. 1725/2014;

Ritenuto di considerare integrati gli Statuti adottati dagli organi consiliari con la disposizione normativa sopra citata di cui al comma 10 bis dell'art. 7, della l.r. n. 6/2012, così come modificata dalla l.r. n. 32/2015, da collocare come nuovo comma 5, dopo il comma 4, dell'art. 7, della proposta di Statuto adottata dagli Enti Locali;

Considerato che il Comune di Lodi e le Province di Monza e Brianza, Lodi e Pavia hanno recepito nei propri atti la proposta di indicare in 10 anni il lasso di tempo da considerare con riferimento agli apporti effettuati in caso di scioglimento in assenza di regolamento, di cui all'art. 4, comma 3, della proposta di statuto di cui alla d.g.r. 1725/2014;

Rilevato che i Comuni di Milano, Monza e Brianza e Pavia e la Città Metropolitana di Milano non hanno recepito nei propri atti la proposta di indicare in 10 anni il lasso di tempo da considera-

re con riferimento agli apporti effettuati in caso di scioglimento in assenza di regolamento, di cui all'art. 4, comma 3, della proposta di statuto di cui alla d.g.r. 1725/2014;

Ritenuto, altresì, di stabilire in anni 10 anni il lasso di tempo da considerare con riferimento agli apporti effettuati in caso di scioglimento in assenza di regolamento, di cui all'art. 4, comma 3, della proposta di statuto di cui alla d.g.r. 1725/2014;

Ritenuto conseguentemente di stabilire che gli Statuti adottati dagli organi consiliari siano da ritenersi integrati dalle seguenti disposizioni:

1. all'art. 4, comma 3 il simbolo « [•] » è sostituito dal numero «10»;
2. all'art. 7, comma 4, è aggiunto il nuovo comma 5 corrispondente a quanto stabilito dal comma 10 bis dell'art. 7, della l.r.n. 6/2012;

Rilevato che sia lo Statuto del Comune di Pavia sia quelli della Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Pavia non risultano approvati in via definitiva posto che le delibere dei suddetti enti - di adozione dello Statuto -non prevedono la clausola in base alla quale in caso di assenza di rilievi da parte di Regione, le delibere devono considerarsi definitive, come indicato nella Conferenza di Servizi del 15 aprile 2014, di cui alla d.g.r. n. 1725/2014;

Dato atto che:

- il Comune di Pavia, la Città Metropolitana di Milano e la Provincia di Pavia dovranno procedere all'approvazione definitiva dello Statuto, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto e trasmettere lo Statuto per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, secondo quanto disposto dall'art. 7, c. 7 della l.r.n. 6/12;
- i Comuni di Lodi, Monza e Milano e le Province di Monza e Brianza e Lodi procedano alla trasmissione per la pubblicazione degli Statuti adottati definitivamente sul Bollettino Ufficiale della Regione, secondo quanto disposto dall'art. 7, c. 7 della l.r.n. 6/12, così come integrati dalle disposizioni sopra citate;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7 comma 7 (terzo e quarto periodo) della l.r.n. 6/12, avendo verificato il rispetto delle previsioni di legge e la coerenza con gli indirizzi contenuti nelle linee guida regionali di cui alla d.g.r. n. 3506 del 23 maggio 2012, che gli Statuti adottati dai Comuni di Milano, Monza, Lodi e Pavia e dalla Città Metropolitana di Milano e dalle Province di Monza e Brianza, Lodi e Pavia risultano conformi agli atti regionali adottati;

2. di stabilire che gli Statuti adottati dagli organi consiliari sono da ritenersi integrati dalle seguenti disposizioni:

- all'art. 4, comma 3 il simbolo « [•] » è sostituito dal numero «10»;
- all'art. 7, comma 4, è aggiunto il nuovo comma 5 corrispondente a quanto stabilito dal comma 10 bis dell'art. 7, della l.r.n. 6/2012, come modificata dalla l.r.n. 32/2015;

3. di rimettere al Comune di Pavia, alla Città Metropolitana di Milano e alla Provincia di Pavia l'approvazione definitiva dello Statuto, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, e la sua successiva trasmissione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, secondo quanto disposto dall'art. 7, c. 7 della l.r.n. 6/12;

4. di rimettere ai Comuni di Lodi, Monza e Milano e alle Province di Monza e Brianza e Lodi la trasmissione per la pubblicazione degli Statuti adottati sul Bollettino Ufficiale della Regione, secondo quanto disposto dall'art. 7, c. 7 della l.r.n. 6/12, così come integrati dalle disposizioni sopra citate;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi